



Regione Abruzzo

Assessorato allo
Sviluppo Economico

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ

SERVIZIO COMPETITIVITA' E ATTRAZIONE AGLI INVESTIMENTI

DPG015

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI IN REGIME “*DE MINIMIS*” IN
FAVORE DEI BENEFICIARI AI SENSI DELLA
L.R. N. 44 DEL 28.12.2016, ART. 2**

**“*AIUTO ALLE IMPRESE CHE SVOLGONO
ATTIVITÀ DI SERVIZIO AI TRAFFICI MARITTIMI
OPERANTI NEL PORTO DI PESCARA*”**

AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. N. 1407/2013

LE DOMANDE DI AMMISSIONE (Allegato I), DEVONO ESSERE PRESENTATE, A PENA DI
ESCLUSIONE, A PARTIRE DAL GIORNO 13 FEBBRAIO 2017 ORE 10.00 E FINO AL
TERMINE PERENTORIO DEL 15 MARZO 2017 ORE 12.00 .

SI PRECISA CHE LE DOMANDE SARANNO ESAMINATE PRELIMINARMENTE ATTRAVERSO UNA
PROCEDURA AUTOMATICA DAL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE IN BASE A SPECIFICI
CRITERI DI VAUTAZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 10.



Art 1

Normativa di riferimento

Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alle norme sugli appalti pubblici, alla tutela dell'ambiente e delle pari opportunità.

Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento:

- Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), COM (2005) 141 del 12 aprile 2005;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01)
- Orientamenti Strategici Comunitari in materia di coesione, decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 (2006/702/CE)
- Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (2003/361/CE) ;
- Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 284/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Reg. (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (CE) n. 846/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006;
- Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24/12/2013 L 352;
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26/06/2014 L 187;
- Quadro Strategico Nazionale decisione CCI 2007 IT 16 1 UNS 001 del 13/7/2007;
- Legge statale 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 12;
- Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";



Art 2

Definizioni

Aiuto: ai sensi del presente avviso si intende aiuto quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407 / 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis");

Le categorie di imprese di seguito riportate sono definite in conformità a quanto previsto dall'allegato I articolo 2 del Reg. (UE) 651/2014;

- a- Medie Imprese:** sono imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
- b- Piccola impresa:** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- c- Micro Impresa:** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Impresa unica: l'insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell'articolo 2 del Reg. 1407/2013, almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suindicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Art 3

Oggetto

Il presente Avviso finanziato mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di nuova istituzione recante "Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara" all'interno della Missione 14, Programma 05, Titolo 01 del bilancio pluriennale di previsione 2016-2018, quantificati complessivamente per l'esercizio finanziario 2016 in euro 200.000,00.

Art 4

Finalità

Il presente Avviso è finalizzato ad accompagnare il processo di reintegrazione sul mercato delle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara, a seguito delle difficoltà operative e dei minori introiti provocati dall'interruzione o dalla limitazione delle attività indotta dall'insabbiamento dei fondali del porto di Pescara.



L'aiuto è erogato in conformità al Regolamento UE n. 1407/2013 del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"..

Art 5 **Destinatari degli interventi**

Possono beneficiare delle agevolazioni:

le agenzie marittime, gli spedizionieri e agenti doganali, le imprese titolari, alla data dell'Ordinanza n. 36 del 2011 della Capitaneria di Porto di Pescara, delle autorizzazioni ex articoli 16 o 17 di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), i concessionari di servizi tecnico-nautici, nonché le imprese operanti nei settori dell'antincendio ed antinquinamento portuali, che rispettino le seguenti ulteriori condizioni:

- a) hanno subito la sospensione o la riduzione delle attività a seguito dell'ordinanza n. 36 del 2011 della Capitaneria di Porto di Pescara relativa alla restrizione al transito di natanti nel porto di Pescara, con riferimento alle unità di stazza superiore alle 450 tonnellate di stazza lorda;
- b) beneficino complessivamente, compreso il presente intervento, di un importo degli aiuti concessi non superiore a euro 200.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari da computare ai fini del "de minimis";
- c) sono in regola con i versamenti contributivi. La Regione Abruzzo provvederà direttamente all'acquisizione della visura camerale aggiornata dell'impresa, per la verifica dell'attività svolta e di quanto dichiarato/autocertificato dalla stessa.

Al momento della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento per il presente avviso, le imprese richiedenti:

- devono essere iscritte ed attive nel Registro delle Imprese con sede legale ovvero operativa nella Regione Abruzzo al momento del pagamento dell'aiuto "de minimis";
- devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali
- devono essere in situazione di regolarità contributiva quanto ai pagamenti ed adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- non devono trovarsi in stato di difficoltà finanziaria come previsto dall'art. 2, paragrafo 1, n 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Le società consortili devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere iscritte ed attive nel Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di ammissione a finanziamento;
- essere costituite da almeno 3 PMI già iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di ammissione a finanziamento e con sede legale ovvero operativa nella Regione Abruzzo al momento del pagamento dell'aiuto "de minimis";



- la quota sottoscritta da ciascuna PMI deve essere inferiore al 50% del capitale sociale;
- la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da PMI.

Le società cooperative e i loro consorzi – a pena di esclusione - devono essere in possesso dell’attestato di revisione obbligatorio ai sensi del D.Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 e del D.M. attuativo del 6 dicembre 2004.

Art 6

Modalità di concessione degli aiuti economici e spese ammissibili

L'aiuto attribuito a ciascuna impresa è determinato, nel rispetto delle risorse assegnate all'intervento, in proporzione alla differenza tra il fatturato 2013 dell'impresa e la media dei fatturati annuali di essa nel periodo 2008-2010.

L'aiuto massimo, per ciascun beneficiario, non può comunque eccedere il 70% della predetta differenza, ridotto al 30% per le imprese esercenti le medesime attività oggetto del presente intervento anche in altri porti della Regione Abruzzo.

In ogni caso a ciascun beneficiario non potranno essere riconosciute somme superiori al 30% del totale delle risorse disponibili.

Se il totale delle istanze ammissibili eccede lo stanziamento, il contributo è proporzionalmente ridotto.

Art 7

Risorse finanziarie e intensità di aiuto

Il presente Avviso dispone di una dotazione finanziaria iniziale pari ad € **200.000,00** (duecentomila/00) mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di nuova istituzione recante "Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara" all'interno della Missione 14, Programma 05, Titolo 01 del bilancio pluriennale di previsione 2016-2018.

La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di incrementare la rispettiva dotazione finanziaria a seguito di eventuali rimodulazioni.

Qualora dopo l’approvazione delle graduatorie ed il conseguente impegno di spesa, si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse, potranno essere finanziate, seguendo l’ordine fissato dalla graduatoria, ed in base alle esigenze attuative del programma, ulteriori domande, mediante scorrimento delle relative graduatorie.

Il legale rappresentante dell’impresa richiedente deve presentare la “dichiarazioni De Minimis”, utilizzando il modello di cui all’allegato II al presente Avviso. La dichiarazione *de minimis* del richiedente è corredata delle dichiarazioni de minimis di eventuali imprese controllate o collegate nel rispetto dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 1407 /2013 secondo il modello di cui all’allegato III al presente Avviso.

L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica, di cui all’articolo 3 del presente Avviso, non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).

Ferma restando l’acquisizione della dichiarazione de minimis al momento della presentazione della domanda, la Regione, ai fini della verifica del massimale spettante, terrà conto della dichiarazione prodotta dalle imprese prima della concessione dell’aiuto.



Ai sensi del presente avviso gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti statali ed europei relativamente agli stessi costi ammissibili (Regolamento (UE) N. 1407/2013 art 5).

Art 8

Procedure di presentazione delle istanze di agevolazione

Le domande di ammissione all'agevolazione, secondo lo schema in Allegato I, in regola con le disposizioni normative in materia di imposta di bollo, devono essere compilate in ogni parte ed inviate **esclusivamente**, pena l'esclusione, in modalità elettronica a mezzo di apposita piattaforma informatica all'indirizzo internet <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta, in copia elettronica scannerizzata e compilando di tutti i campi ed i *form* previsti nella piattaforma, che avranno valore di autodichiarazione ai sensi delle vigenti norme. La incompleta o erronea compilazione dei suddetti campi e *form*, potendo generare il non avanzamento della procedura di acquisizione, ovvero falsare la procedura di valutazione automatica, potrà generare l'esclusione o la decadenza della domanda ai sensi dei successivi articoli.

LE DOMANDE DI AMMISSIONE (Allegato I), DEVONO ESSERE PRESENTATE, A PENA DI ESCLUSIONE, A PARTIRE DAL GIORNO 13 FEBBRAIO 2017 ORE 10.00 E FINO AL TERMINE PERENTORIO DEL 15 MARZO 2017 ORE 12.00 .

SI PRECISA CHE LE DOMANDE SARANNO ESAMINATE PRELIMINARMENTE ATTRAVERSO UNA PROCEDURA AUTOMATICA DAL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE IN BASE A SPECIFICI CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 10.

Non sono ammesse altre forme di invio della documentazione o integrazioni alla domanda.

Può essere effettuata una sola domanda di beneficio a valere sul presente Bando. In fase di inserimento della domanda, la Piattaforma effettua una verifica sul valore della Partita Iva dell'Azienda richiedente, verificando che non sia già stata presentata precedente domanda sullo stesso bando, emettendo un avviso che in caso di prosecuzione sarà annullata la domanda precedente.

Come oggetto deve essere indicato il seguente riferimento: **“Avviso Regione Abruzzo - PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN REGIME “DE MINIMIS” IN FAVORE DEI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 2 DELLA L.R. N. 44 DEL 28.12.2016”.**

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda, **a pena di esclusione**, deve essere:

- corredata degli allegati di cui al successivo articolo 9;
- sottoscritta dal legale rappresentante con firma autografa e corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Gli allegati possono essere reperiti in formato *Word* sul sito della Regione Abruzzo – Sezione Avvisi.



Art 9

Documenti da allegare alla domanda

I proponenti devono allegare alla domanda (Allegato I - Domanda di ammissione a finanziamento) debitamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, i seguenti allegati - **a pena di esclusione**:

1. dichiarazione sul “*De Minimis*” (Allegato II) corredata dalle dichiarazioni de minimis di eventuali imprese controllate o collegate nel rispetto dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 1407 /2013 utilizzando il modello di cui all’allegato III al presente Avviso; si precisa che la dichiarazione de minimis dovrà essere ripresentata dalle imprese prima della concessione degli aiuti de minimis se i dati contenuti nella stessa sono differenti rispetto a quelli indicati nella dichiarazione inizialmente posta a corredo della domanda.
2. Autocertificazione (Allegato IV) attestante l’iscrizione alla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede legale l’impresa con relativa vigenza ed indicazione specifica della unità locale interessata al progetto. Nel caso di società consortile la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta sia dalla società consortile che dalle singole PMI consorziate;
3. dichiarazione di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (Dichiarazione aiuti illegittimi – Allegato V);
4. dichiarazione che qualifica il beneficiario come Micro, Piccola o Media impresa (Allegato VI); nel caso di società consortili tale dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna PMI consorziata;
per le sole società cooperative, anche:
5. attestato di revisione obbligatorio rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 220 del 02.08.02 e del D.M. attuativo del 6 dicembre 2004 .

La documentazione di cui al presente articolo non potrà essere integrata dopo la chiusura del bando.

Art 10

Criteri di valutazione

Il sistema informativo regionale procederà in automatico alla definizione di una graduatoria di merito sulla base del punteggio totale (PT) ottenuto da ogni richiedente adottando i criteri di seguito riportati:

- 1) ordine cronologico di arrivo come acquisito automaticamente dal sistema informativo.

Art. 11

Procedure d’istruttoria

Le domande di contributo effettuate tramite la piattaforma di cui all’art. 8, saranno acquisite e protocollate automaticamente dal Sistema Informativo Regionale, che provvede in automatico alla verifica della completezza delle informazioni, delle *check lists* e delle dichiarazioni effettuate *on line* dal richiedente sul *form*



della Piattaforma di acquisizione e inerenti le generalità del richiedente, il codice fiscale, la ragione sociale, criteri di valutazione, la presenza de documenti caricati, ecc., che devono corrispondere ai dati riportati nella domanda e negli allegati caricati in formato .pdf nella medesima Piattaforma.

Il Sistema Informativo Regionale calcola in automatico il punteggio da attribuire ad ogni domanda, applicando i criteri di cui al precedente Art.10 e predisponendo una graduatoria provvisoria di merito.

La suddetta graduatoria, dopo le verifiche, da parte della Commissione di valutazione, nominata con atto Direttoriale e/o Dirigenziale, finalizzata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, sarà approvata con apposito atto dirigenziale, che determinerà la concessione dell'aiuto de minimis ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4 del Reg. (UE) 1407/2013.

Eventuali chiarimenti e/o integrazioni dovranno pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Servizio competente, pena la improcedibilità della domanda.

All'esito delle verifiche della Commissione di valutazione di cui sopra, il Servizio competente provvederà, con appositi atti alla erogazione del beneficio nella misura riconosciuta.

Agli idonei e ammessi al contributo verrà data comunicazione mediante PEC.

In caso di esclusione o decadenza dal beneficio, sarà data notizia ai soggetti richiedenti tramite PEC.

Entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento il beneficiario, **pena la decadenza dai benefici**, deve confermare con apposita dichiarazione la volontà di approvare il contributo riconosciuto.

Art. 12

Requisiti di ammissibilità e cause di esclusione

La fase istruttoria, svolta dalla Commissione di valutazione è volta a consentire la verifica di requisiti di cui ai precedenti artt. 5,8 e 9.

Sono escluse le proposte provenienti da soggetti:

- in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
- che non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC irregolare)
- condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea.

Impresa in difficoltà (articolo 1, n. 1).Reg. (Ue) n. 651/2014).

I requisiti di ammissibilità formale che verranno verificati nella fase istruttoria delle proposte sono:

I. Conformità della documentazione presentata e rispetto della tempistica



- completezza della documentazione richiesta
- conformità della domanda e delle dichiarazioni agli allegati di cui al presente avviso;

- debita sottoscrizione da parte del legale rappresentante della domanda e delle dichiarazioni prodotte;
- rispetto delle modalità di presentazione della documentazione sulla piattaforma informatica dedicata;
- rispetto dei termini temporali stabiliti per la presentazione della domanda di contributo;
- rilascio da parte del beneficiario dell'aiuto della dichiarazione di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il *de minimis*), riportando l'eventuale indicazione dell'ammontare di risorse già assegnate, anche con riferimento agli stessi costi ammissibili.

Art 13

Erogazione del contributo

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione, da accreditarsi sul conto corrente dedicato bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria, a seguito delle verifiche degli uffici regionali.

Art 14

Obblighi a carico del beneficiario e dell'Amministrazione

A) Monitoraggio e valutazione:

I beneficiari sono tenuti a fornire, laddove richiesti dalla Regione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione.

B) Comunicazione del trasferimento della sede:

Il beneficiario nei cinque anni successivi all'erogazione dell'aiuto, deve dare comunicazione di eventuali trasferimenti della sede (legale o operativa), entro 30 gg dall'avvenuta modifica.

15

Controlli e revoche

Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli disposti dalla Regione, dallo Stato, dall'UE.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche / controlli, si accerti che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, in modo da pregiudicare l'attuazione dello stesso, la Regione provvederà alla revoca del provvedimento di erogazione e al conseguente recupero delle somme indebitamente versate al beneficiario, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Si procede, altresì, alla revoca (totale o parziale) degli aiuti concessi nei seguenti casi:

- a) qualora l'impresa non destini l'agevolazione agli scopi che ne hanno motivato l'ammissione al finanziamento;
- b) nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni, mendaci, inesatti o reticenti;



- c) nel caso in cui i dati sui fatturati dichiarati siano difformi;
- d) qualora l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia atti che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale;
- e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso, dal provvedimento di ammissione a contributo e dalla normativa di riferimento;
- f) in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria entro i 5 anni successivi dall'erogazione dell'agevolazione;
- g) in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dell'erogazione dell'aiuto;
- h) in caso di cessazione o trasferimento della sede operativa al di fuori della Regione Abruzzo nei 5 anni successivi dall'erogazione dell'agevolazione;
- i) qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- j) qualora il beneficiario non abbia la sede legale o operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto de minimis.

Per le società cooperative, l'agevolazione viene revocata qualora non siano in possesso dell'attestato di revisione obbligatorio rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 e del D.M. attuativo del 6 dicembre 2004.

Qualora sia disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato. Qualora sia disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla parziale restituzione del contributo erogato.

In caso di revoca l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso .

Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L.n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni .

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento definitivo di revoca, qualora i destinatari non abbiano restituito quanto dovuto, sarà disposto il recupero coatto delle somme percepite comprensive degli interessi.

Con riferimento al rispetto della clausola Deggendorf, se al momento della liquidazione dell'aiuto de minimis l'impresa beneficiaria non risulta aver rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato gli aiuti che l'amministrazione pubblica è tenuta a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, il beneficiario è tenuto ad effettuare la relativa regolarizzazione entro trenta giorni dalla comunicazione inviata dall'amministrazione regionale. In caso di mancata regolarizzazione entro il predetto termine, si dispone la revoca del contributo concesso.



Art. 16

Responsabilità del procedimento

L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti DPG015 – Via Passolanciano, 75, 65124 Pescara; Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro tempore del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, ovvero altro funzionario appositamente incaricato ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e della L.R. 1/10/2013, n. 31. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al telefono n. 085.7672320 - 085.7672307 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dpg015@pec.regione.abruzzo.it

Art. 17

Informazioni generali

Il presente Avviso, unitamente alla modulistica, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, e sul sito internet all'indirizzo www.regione.abruzzo.it sezione Avvisi, nonché sulla Piattaforma <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>

Art 18

Tutela della privacy

I dati personali forniti alla Regione in qualità di Organismo Intermedio saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Bando e per tutte le conseguenti attività.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Abruzzo, per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione Abruzzo debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Art 19

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute dalla normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale.



Allegati:

- Allegato I Domanda di ammissione a finanziamento
- Allegato II Dichiarazione “*De Minimis*” con schema di istruzione per la compilazione
- Allegato III Dichiarazione “*De Minimis*” imprese controllate e collegate con schema di istruzione per la compilazione
- Allegato IV Dichiarazioni di qualifica di PMI
- Allegato V Dichiarazione Aiuti illegittimi
- Allegato VI Autocertificazione di iscrizione alla CCIAA

***L'Avviso in formato pdf e gli Allegati in formato word possono essere reperiti sul sito:
www.regione.abruzzo.it - Sezione Avvisi
<http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>***
